

S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Direttore Ing. Maurizio Benvenuto

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DECENNALE IN CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 70 C.1 E 71 DEL D.Lgs 36/2023 RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI ASP CZ COMUNE DI GIMIGLIANO – SERSALE. Precisazioni sulla corretta interpretazione delle condizioni di gara.

Alla luce dell'Avviso Pubblico del 31/05/2025 **Protocollo Generale n° 72227** pubblicato sul link aziendale: <https://www.asp.cz.it>, ed alla luce della successiva integrazione all'avviso **Protocollo Generale n° 82887 del 23/06/2025** sono stati richiesti chiarimenti sulla corretta interpretazione di alcune clausole alla partecipazione, in particolare si specifica la corretta interpretazione della clausola dell'avviso:

- a. *“essere in possesso, in base all'art. 100, comma 1, lett. c), del D.L.vo n. e ss. mm. e ii., di idonea capacità finanziaria ed economica, al fine dell'assunzione del servizio in oggetto, costituita dal fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto per un importo annuo pari a € 300.000,00, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura”*

è da intendersi per un refuso

- b. *“essere in possesso, ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni, di adeguata capacità economico-finanziaria per l'assunzione del servizio in oggetto. Tale capacità si intende soddisfatta mediante un fatturato globale minimo, riferito ai migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti l'indizione della procedura, non inferiore al doppio del valore annuo stimato dell'appalto, pari a € 300.000,00 annui”.*

Il requisito indicato costituisce un limite minimo inderogabile al di sotto del quale l'operatore economico non potrà essere ammesso alla procedura. Il limite di fatturato previsto intende evitare posizioni dominanti e promuovere l'ingresso di operatori economicamente solidi, ma non monopolistici, coerentemente con il principio della libera concorrenza e della massima apertura del mercato.

Si chiarisce inoltre sulla partecipazione alla manifestazione di interesse anche da parte di società di natura socio-assistenziale.

L'Avviso Esplorativo recita testualmente:

- *I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere professionale:*
 - *iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l'attività corrispondente a quella in oggetto, oppure inerente lo svolgimento di servizi socio assistenziali (art. 100, D.Lgs. n.36/2023).*
- *iscrizione agli opposti albi regionali/nazionali o registri di diversa natura ove prescritto da disposizioni di legge nazionale o regionale.*

La corretta interpretazione è la seguente:

- ***I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere professionale:***
 - ***iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l'attività corrispondente a quella in oggetto, (art. 100, D.Lgs. n.36/2023).***
- ***iscrizione agli opposti albi regionali/nazionali o registri di diversa natura ove prescritto da disposizioni di legge nazionale o regionale.***

La normativa italiana definisce la RSA come struttura socio-sanitaria che eroga assistenza medica, infermieristica e socio-assistenziale integrata, con presenza medica h24 e piano assistenziale individuale. Ne discende che possono partecipare all'avviso le sole strutture socio-sanitarie, oppure strutture socio-sanitarie con requisiti socio-assistenziali integrati.

Quindi si chiarisce che solo le strutture socio-sanitarie possono gestire RSA secondo la normativa, erogando cure mediche continuative integrate all'assistenza.

Le strutture socio-assistenziali pure (es. case di riposo) non sono RSA, in quanto mancanti della componente sanitaria intensiva.

I sopralluoghi saranno obbligatori solo in fase di gara e non per la sola manifestazione di interesse.

Tanto era dovuto per opportuno chiarimento

Il Direttore GTP
Ing Maurizio BENVENUTO
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO
(Documento privo di firma perché gestito in formato digitale
Art.3 D.Lgs. n.39/1993 – G.U. n.42 del 20.2.1993)